

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale *omissis* del 2012, proposto dal Ministero dell'Interno e dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (cui è succeduta l'A.N.A.C.), in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

SOCIETA' S.R.L.

per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. III, n. (*omissis*)/2012, resa tra le parti, concernente una informativa interdittiva antimafia;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le Amministrazioni appellanti l'avvocato dello Stato *omissis*;

Rilevato che il procuratore della società appellata ha depositato in giudizio, in data 25 febbraio 2015, la nota del 15 dicembre 2014 con cui il curatore del fallimento della s.r.l. ha comunicato che la stessa è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pavia in data (*omissis*);

Considerato che l'avvocato dello Stato presente alla pubblica udienza del 28 aprile 2016 ha preso atto di tale deposito e della relativa comunicazione;

Ritenuto che la società appellata ha perso la capacità di stare in giudizio, per effetto della dichiarazione del suo fallimento, e che, ai fini della conseguente interruzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.c. e 300 c.p.c., è sufficiente il deposito in giudizio della documentazione attestante l'evento interruttivo, non essendo necessaria la dichiarazione formale in udienza del procuratore costituito (Cons. St., sez. V, 25 gennaio 2016, n. 223);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara l'interruzione del giudizio n. *omissis* del 2016, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.c. e 300 c.p.c.

Sentenza, Consiglio di Stato, sez. terza, Rel. Carlo Diodato, 9 maggio 2016, n. 1850

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Depositato in cancelleria il 9 maggio 2016.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS